

<p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO NEI COMUNI DELL'UNIONE VAL D'ENZA</p>
--

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'affidamento di cui al presente Capitolato Speciale ha per oggetto la gestione delle attività di prevenzione al contrasto del gioco d'azzardo patologico rivolte alle comunità e scuole dell'Ambito Territoriale Sociale della Val d'Enza.

Il servizio sarà da realizzarsi nei Comuni dell'Unione Val d'Enza ovvero Bibbiano, Canossa, Cavriago, Campegine, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario e San Polo d'Enza come meglio specificato nei successivi articoli

Art. 2 – Principali normative e atti di riferimento

Le principali normative e atti di indirizzo cui ci si riferisce sono:

- Delibera di Giunta Regionale n. 358/2020 avente ad oggetto RIPARTO E ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEL FONDO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)
- deliberazione di Giunta Regionale n. 291/2020 RIPARTO E ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEL FONDO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DI CUI ALLA D.R. N. 2098/2017
- deliberazione di Giunta Regionale n. 1538/2020 RIPARTO E ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEL FONDO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DI CUI ALLA D.G. N. 2282/2018
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1318 del 12/10/2020 APPROVAZIONE PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO 2018-2020
- deliberazione di Giunta dell'Unione Val d'Enza con funzioni di comitato di distretto n. 33 del 19/3/2018 che approva "PIANO LOCALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO", elaborato dall'Ufficio di Piano in collaborazione con i Servizi sociali territoriali dell'Unione Val d'Enza e con il SerDP del Distretto di Montecchio Emilia;
- deliberazione di Giunta dell'Unione Val d'Enza con funzioni di comitato di distretto n. 11 del 15/2/2022: PROGRAMMAZIONE RISORSE PER CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - ANNO 2022;

Art. 3 – Descrizione delle attività

Le azioni oggetto del presente capitolato saranno da realizzarsi nei comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Cavriago, San Polo d'Enza, Montecchio Emilia e Sant'Ilario, presso gli istituti scolastici del territorio, oltre che nei luoghi specifici che verranno indicati dai singoli referenti dei territori.

In particolare si intendono in capo al gestore le seguenti attività:

- FINALITA' 1: Eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza (Tombolata, Mercati, fiere....); percorsi di sensibilizzazione nel mondo produttivo (realizzazione di interventi rivolti alla workingclass nei luoghi di lavoro)
- FINALITA' 2: percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti agli studenti, agli insegnanti e ai genitori degli Istituti comprensivi e Istituti superiori del territorio
- FINALITA' 3: formazione del personale sociale, educativo, sanitario e delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito territoriale sociale.

Indicativamente gli interventi da realizzare nel periodo di durata dell'Accordo Quadro sono i seguenti:

FINALITA' 1		FINALITA' 2	FINALITA' 3		ALTRO
Eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza: Tombolata: n. 2 Mercati e fiere: n.6	Percorsi di sensibilizzazione mondo produttivo: n. 8	Percorsi di formazione rivolti alle scuole: -percorsi in classe: n. 68 (n. 42 negli istituti comprensivi e n. 26 Istituto Superiore Silvio D'Arzo) -interventi con insegnanti: n. 4 -interventi con genitori n. 4	Percorsi di supervisione èquipe integrata: n. 16 (due incontri all'anno in ogni SST)	Percorsi formativi per educatori e volontari: n. 20	Incontri con giovani: n. 2

Art. 4- Modalità di realizzazione delle attività

Le attività disciplinate dal presente capitolato saranno organizzate tenendo conto degli orientamenti espressi dal Tavolo Tecnico dei Servizi Sociali della Val d'Enza.

Le attività di prevenzione al gioco d'azzardo patologico vengono fornite in modo organizzato e coordinato garantendo l'erogazione di un continuum di prestazioni completo e uniforme. Le attività vengono erogate seguendo un processo di programmazione condiviso con il Tavolo tecnico dei Servizi sociali territoriali e i Servizi Sanitari SERpd e CSM, che costituiscono un tavolo di lavoro permanente nel distretto, e su un modello di valutazione delle attività svolte.

Le prestazioni inerenti le attività dovranno riguardare:

- finalità 1- le attività di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini della Val d'Enza nei diversi luoghi di aggregazione, incontro e sedi di lavoro: eventi pubblici, mercati, fiere, centro sociali, luoghi di lavoro... Sono a carico del gestore tutte le pratiche amministrative previste dalle normative e regolamenti per lo svolgimento di dette attività.
- Finalità 2 - le attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alle scuole devono prevedere:
percorsi didattici e laboratoriali rivolti agli studenti delle scuole primarie di secondo grado e per l'Istituto superiore S. D'Arzo,
percorsi formativi rivolti agli insegnanti delle scuole primarie di secondo grado e per l'Istituto superiore S. D'Arzo,
percorsi informativi per i genitori degli studenti frequentanti le scuole primarie di secondo grado e per l'Istituto superiore S. D'Arzo,
da svolgere presso le sedi delle scuole stesse.
I percorsi per insegnanti e genitori si attiveranno, in accordo con i Servizi, in aggiunta o sostituzione di attività già previste.
- Finalità 3 - la formazione del personale sociale, educativo, sanitario e delle

associazioni del terzo settore che operano nell'ambito territoriale sociale deve prevedere:

Percorsi di supervisione per gli operatori (Assistenti sociali ed educatori) delle èquipe integrate dei Servizi sociali territoriali, presso le sedi degli stessi,

- Percorsi formativi per gli educatori territoriali ed i volontari che collaborano alla realizzazione dei progetti dedicati ai giovani e promossi dai Servizi Sociali, presso le sedi individuate dagli stessi
- Percorsi formativi per i giovani inseriti in progetti socio educativi.

l'Unione Val d'Enza si impegna a:

- co-progettare gli interventi
- concordare e programmare gli interventi nelle scuole del territorio e nei servizi sociali
- concordare e programmare gli interventi nei mercati e nelle fiere locali ed altri eventi pubblici
- individuare i luoghi di lavoro significativi e disponibili ad accogliere le attività di contrasto al gioco d'azzardo per i propri lavoratori

Art. 5 – Durata

Il presente accordo quadro ha durata di 26 mesi con decorrenza indicativa dal 27/03/2023 al 26/05/2025

Nel periodo di vigenza dell'accordo quadro potranno essere stipulati i relativi contratti attuativi, aventi ciascuno la durata massima di 12 mesi

Art. 6 - Modalità di comunicazione fra le parti

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4 e art. 5 devono avvenire tramite e-mail certificata.

Art. 7 - Osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

La ditta appaltatrice deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo di lavoro, durante tutto il periodo del servizio.

L'Unione si riserva, in ogni momento, anche su richiesta dei lavoratori, di verificare la regolarità dell'assunzione e del pagamento della retribuzione e degli oneri contributivi ed assicurativi.

In caso di violazione dei predetti impegni, oltre alla segnalazione alle Autorità competenti, è praticata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo di darne notizia a tutto il personale.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro e Documento Unico di Valutazione Dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Per il presente affidamento, non si rilevano interferenze che comportano l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 d.lgs. n. 81/2008 poichè si tratta di prestazione di natura intellettuale. Pertanto, i costi da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Il gestore si obbliga ad ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 9 - Cauzione, Garanzie, responsabilità e assicurazioni

La ditta appaltatrice dovrà versare prima della stipula del contratto cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto dell'appalto (IVA esclusa), nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa oppure nei modi previsti dalla normativa vigente. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva garantirà anche, il rimborso delle spese che l'Unione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto imputabile all'appaltatore, a causa dell'inadempimento contrattuale.

Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Unione abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo e previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificandone il corretto adempimento.

La ditta appaltatrice dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO)**.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga - ex art. 1916 C.C. - nei confronti della Stazione Appaltante, l'Unione Val d'Enza, i Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza, gli Istituti comprensivi siti nel territorio della Val d'Enza e l'Istituto Superiore Silvio D'Arzo, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori e dovrà altresì:

- prevedere massimali di garanzia non inferiori a:
- euro 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di
- euro 2.000.000,00 per persona - *terzo o prestatore di lavoro* - che abbia subito danni per morte o lesioni
- euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di appalto;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'aggiudicatario per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minorenni nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (*RC per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; RC di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.*);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato;

- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'Affidatario si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- comprendere l'estensione della garanzia RCO alle malattie professionali.

relativamente alla garanzia RCO

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Costituisce onere a carico all'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula è prescritta a mero titolo di ulteriore garanzia per l'Amministrazione appaltante non esonerando tuttavia l'Appaltatore da tutte le responsabilità che gli incombono ai sensi di legge né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con invio di copia integrale (comprese le condizioni generali di assicurazione) della relativa polizza quietanzata, all'Ufficio richiedente dell'Ente committente, prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e suoi eventuali rinnovi e proroghe.

Art.10 - Integrazione e riduzione dei servizi

Nel corso della durata contrattuale potrà essere richiesta l'attivazione dei servizi oggetto del presente contratto in aumento o in diminuzione rispetto all'importo presunto di ogni contratto, nei limiti del 20% dello stesso importo, secondo il disposto dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

In questo caso sarà pagato all'affidatario il prezzo dei servizi effettivamente resi alle condizioni economiche e contrattuali di affidamento.

Art. 11 - Deroga al minimo tariffario e adeguamento del prezzo

I prezzi offerti, anche in deroga al minimo tariffario ai sensi della L. n. 148/2011 e ss.mm.ii., s'intendono fissi ed invariabili per i primi due anni di aggiudicazione del servizio. In caso di rinnovo dello stesso, si procederà all'aggiornamento del prezzo contrattuale tenendo conto dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera comunità (NIC) al netto dei tabacchi così come determinato dall'ISTAT relativamente al mese di dicembre. Il valore risultante dall'applicazione del presente articolo, viene troncato al secondo decimale.

Qualora i parametri di riferimento su indicati dovessero evidenziare un dato in diminuzione, l'Unione comunicherà all'aggiudicatario la conseguente riduzione del corrispettivo, calcolato secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti e la stessa decorrenza.

Art. 12 - Subappalto.

Relativamente al subappalto si rimanda a quanto disciplinato dall'articolo 105 del Dlgs 50/2016

Art. 13 – Importo, caratteristiche dell'affidamento e fatturazione

L'importo stimato dell'affidamento, esclusa IVA è di € 60.720,00 (sesantamilasettecentoventi/00) complessivi, IVA 5% esclusa, di cui € 0,00 di oneri per la sicurezza da interferenze trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Importo a base d'asta sul quale si richiede offerta economica: € 60.720,00 IVA esclusa.

Il corrispettivo è da considerarsi a misura sulla base del volume di attività del servizio reso a misura, ai sensi art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs 50/2016 e smi.

L'accordo Quadro sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in forma elettronica, su piattaforma acquisti in rete della pubblica amministrazione (MEPA) mediante trattativa diretta.

Il pagamento del compenso dovuto al gestore in relazione alle attività svolte, avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate, previa verifica della regolarità contributiva, della regolare esecuzione delle attività e con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture in formato elettronico dovranno essere corredate dalla rendicontazione del lavoro svolto validata dal Responsabile dell'attività, indicante il nominativo del referente delle attività, i giorni nei quali l'attività è stata svolta, le ore effettuate distinte per tipologia di attività svolta e dovranno portare il riferimento dell'impegno di spesa del n. dell'atto e del CIG.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Dati per FATTURAZIONE

ELETTRONICA UNIONE VAL

D'ENZA

Sede Amministrativa in Via XXIV Maggio

n. 47 Barco di Bibbiano - 42021 Bibbiano

(Re)

C.F. 91144560355

Codice univoco Ufficio:

UFU1AJ Nome Ufficio: Uff e

FatturaPA

segreteria.unionevaldenza@pe

c.it

Il pagamento delle fatture verrà eseguito a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese (DFFM).

Si prevede l'applicazione della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 4/2022, si applica la revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del d. Lgs, 50/2016. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, nella misura pari alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate

risultano superiori (in aumento o in diminuzione) al 5,00 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. In caso di aggiornamento dei prezzi in diminuzione, il direttore dell'esecuzione del contratto provvederà in merito d'ufficio e comunicherà l'aggiornamento dei prezzi all'appaltatore.

Art. 14 – Inadempienze, penali, risoluzione del contratto

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al gestore, il servizio non venga espletato, o venga espletato in modo incompleto o non rispondente a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Unione potrà applicare al gestore, con l'unica preliminare formalità della contestazione scritta dell'addebito, una penale fino al 10% dell'importo dell'offerta, calcolata su insindacabile decisione dell'Unione, sia in relazione al grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Resta inteso che, per il mancato svolgimento del servizio non sarà pagato alcun corrispettivo, oltre all'applicazione delle eventuali penalità.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- venir meno dei requisiti di idoneità morale e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti;
- non osservanza delle regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza relative all'Unione o agli utenti del servizio, nonché all'osservanza delle norme di cui agli art. 2222 e ss. del Codice Civile e della deontologia professionale. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico, previa autorizzazione dell'Unione o dell'interessato;
- svolgimento di attività che rechino danno all'immagine e pregiudizio all'Unione, anche in relazione al livello qualitativo della prestazione attesa;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti;
- interruzione senza giusta causa del servizio;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Unione mediante lettera raccomandata o e-mail certificata, e senza altra formalità.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Unione, di azioni di risarcimento per danni subiti e per ogni altra spesa conseguente.

Art. 15 - Recesso

E' riconosciuta all'Unione la facoltà di recedere dal contratto nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 2237 del Codice Civile.

L'Unione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere dal contratto con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 16 - Clausola di rinegoziazione

L'affidamento delle prestazioni in oggetto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione CONSIP in materia, ai sensi dell'art. 1 comma 13

del d.l. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla l. 07.08.2012, n. 135. In tal caso, l'Unione, prima di procedere alla risoluzione del contratto, contatterà il gestore al fine di verificare la disponibilità di questo ad effettuare le prestazioni rimanenti alle condizioni contrattuali nel frattempo disponibili sulla piattaforma Acquistinrete.pa.

Nel caso in cui il Legale non accetti le nuove condizioni, l'Unione procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui il risparmio che deriva dal ricorso alla piattaforma Acquistinrete.pa sia superiore alle spese che lo stesso dovrà sostenere per procedere alla risoluzione del contratto in argomento.

Art. 17 - Obbligo di tracciabilità

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Il gestore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione aggiudicante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 - Controversie e Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Reggio Emilia.

Art. 19 - Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Unione Val d'Enza ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec segreteria.unione@pec.unionevaldenza.it tel. 0522.243706
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è LEPIDA SPA, cf 02770891204, via della Liberazione 15, BOLOGNA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec segreteria@pec.lepida.it tel. 051/6338800 mail segreteria@lepida.it , il soggetto individuato è Sergio Duretti e i relativi dati di contatto sono i seguenti: telefono 0516338860, mob: 3486024349 e-mail: DPO-TEAM@LEPIDA.IT pec segreteria@pec.lepida.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy,

avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.